

Testo in vigore dal: **17-9-2011**

[aggiornamenti all'articolo](#)

### Art. 18

#### Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'[articolo 2, \(\(comma 1-bis\)\), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#), sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'[articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. \(\(146\)\)](#)

2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

(115)

---

AGGIORNAMENTO (115)

Ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#), il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 21.

---

AGGIORNAMENTO (146)

Il [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.